

Regalbuto, 07 settembre 2016

Prot.4492/16

Spett/le  
Banca d'Italia  
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione II  
Via Nazionale 91  
00184 ROMA

trasmissione a mezzo PEC ram@pec.bancaditalia.it;

Oggetto: *Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo. Documento per consultazione.*

Il Consiglio di Amministrazione della **Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto**, nella seduta del 7 settembre 2016, ha esaminato il documento posto per la consultazione e relativo alla normativa secondaria di attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo, approvata con la legge 8 aprile 2016 n. 49 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18.

Si ritiene che le disposizioni contenute nel citato documento, per come strutturate e declinate, raggiungano il duplice obiettivo di regolare, con coerenza, l'attuazione di dettaglio dell'intento del Legislatore e di garantire le Bcc affiliate, chiamate all'obbligo della "garanzia incrociata", assegnando alla capogruppo rilevanti prerogative pur ponendo alla stessa opportune condizioni di salvaguardia, in un'ottica intanto di equilibrio dei poteri e poi della loro proporzionalità secondo meritevolezza. Nell'ambito di tali aspetti, sono emerse delle osservazioni e proposte che si sottopongono alla considerazione di codesto Organo di Vigilanza, cogliendo la possibilità offerta ai sensi della legge 262/2005.

**Il Presidente**

*Firmato digitalmente da: Arturo La Vignera*



## Osservazioni e proposte

(in corsivo i punti sostanziali di integrazione/modifica)

<b>1.0</b>	<p>Si ravvisa l'esigenza di una maggiore applicazione del principio di proporzionalità dei poteri della capogruppo rispetto alla rischiosità delle banche affiliate, con particolare riferimento alla procedura di consultazione che assicura alla capogruppo il gradimento preventivo sui componenti gli organi sociali nominati dall'assemblea dei soci delle banche affiliate (maggiore applicazione del c.d. principio <i>risk based approach</i>).</p>
	<p>Si ritiene opportuno che la capogruppo assicuri che tutte le affiliate abbiano una omogenea composizione quali-quantitativa del consiglio di amministrazione ed in tale senso fornisca le necessarie indicazioni vincolanti.</p> <p>Sempre con riguardo al principio di proporzionalità dei poteri in ragione del livello di rischiosità della affiliata, si ritiene altresì opportuno che le forme di semplificazione dei procedimenti di nomina, siccome previsto dalle Istruzioni, non siano collocabili nell'ambito della discrezionalità della capogruppo. Appare compatibile con i criteri di sana e prudente gestione, che tale procedura possa essere applicata automaticamente quando ricorrono determinate condizioni, da <i>stabilire attraverso l'adozione di un sistema di indicatori di "early warning" ed in tale senso e con tale metodologia stabilire pure il numero dei soggetti su cui la capogruppo esprime il parere favorevole</i>. Ovviamente, alla lettera d) del paragrafo 1.2 pag. 11, la prerogativa della capogruppo di nomina extra-assembleare dovrebbe essere limitata al numero dei componenti per i quali è previsto il parere favorevole.</p>
<b>2.0</b>	<p>Il diritto di recesso.</p>
	<p>L'esercizio del diritto di recesso è sottoposto ad autorizzazione da parte della Banca d'Italia (par. 3.2).</p> <p>Le disposizioni CRR "garanzia incrociata" stabiliscono che "il periodo minimo di preavviso per l'uscita volontaria di una filiazione dal regime di responsabilità è di dieci anni". Le Disposizioni in consultazione sembrano prevedere un vincolo di almeno dodici anni, costituito dal preavviso di 24 mesi e dalla sussistenza del vincolo almeno di dieci anni.</p> <p>Al fine di evitare che il recesso possa essere ritenuto solo teorico, ci si attende che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>venga fissata la durata minima a 3 anni pur elevabile discrezionalmente dalla Banca d'Italia sulla base delle valutazioni già indicate nelle Disposizioni di Vigilanza;</i></li><li>• <i>l'esercizio sia riconosciuto di diritto nel caso di modifica sostanziale del contratto di coesione non dovuta ad interventi normativi e tale ritenuta dall'Organo di Vigilanza.</i></li></ul>



**3.0**

Appare necessario un esplicito richiamo al rispetto, da parte della capogruppo che eserciterà l'attività di direzione e coordinamento, dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale (sana e prudente gestione) delle banche affiliate contenuto nell'art. 2497 del codice civile (doveri della capogruppo e corretto esercizio dei poteri di direzione e coordinamento). Onde evitare che possano instaurarsi nel futuro indicazioni di direzione distorsive, appare altresì necessario esplicitare che va tutelato il principio cardine della cooperazione: la mutualità in favore dei Soci e delle Comunità servite dalle Bcc.

In premessa, per mero scopo di conforto alle argomentazioni esposte, si evidenzia che nel gruppo societario gli azionisti investono capitale di rischio e pertanto forniscono gli indirizzi di governo e nominano gli amministratori scegliendo soggetti che renderanno sicuro e redditizio l'investimento. Nel gruppo bancario cooperativo le bcc sottoscrivono il capitale sì sulla base dei limiti detenibili ma anche con riguardo allo scopo di peso che si vuole conseguire nella capogruppo. Gli esponenti aziendali che esercitano tale prerogativa non utilizzano capitali propri bensì quelli della cooperativa dove hanno investito, al massimo, qualche migliaio di euro.

Tutto ciò è ovvio ma, nel contesto della normativa che ci occupa, assumono rilevanza assoluta il senso di responsabilità e il livello di correttezza dei singoli amministratori; quest'ultimo anche per quanto attiene il rapporto tra gli esponenti della capogruppo e le singole bcc. Non appare sufficiente il potere di discrezionalità delle bcc socie da esercitare in sede assembleare anche in considerazione delle concentrazioni di capitale che possono realizzarsi in gruppi di potere ovvero di clausole statutarie che seppur legittime possono procurare, per effetto conseguente, una gestione oligarchica. Peraltro, la normativa non impone alla capogruppo la tutela delle minoranze.

Il rischio, ancorché eventuale, si sostanzierebbe nella possibilità che possano essere perseguiti intenti non sempre improntati allo sviluppo delle singole bcc con possibilità di frapporre ostacoli alla gestione autonoma per fini diversi da quello di garantire una sana e prudente gestione.

Non va al riguardo neppure dimenticato che, in prospettiva, il governo della capogruppo potrebbe essere detenuto da investitori esterni che potrebbero guardare a strategie di lungo periodo non pienamente coerenti con la tutela dei principi istituzionali del credito cooperativo.

La BCE, con il parere del 31 agosto 2016, al punto 3.3, presenta l'esigenza di prevedere ulteriori presidi di salvaguardia dell'indipendenza degli esponenti-chiave della capogruppo, si ritiene, interpretando l'intento, rispetto agli interessi dell'Organo di governo della Capogruppo e delle Bcc. Un governo della capogruppo, *a nostro avviso però in tutte le sue articolazioni*, se ispirato all'indipendenza delle determinazioni assunte costituisce garanzia di salvaguardia dei comuni interessi. In tale ottica, si auspica che detto scopo, opportunamente esteso al Consiglio di amministrazione ovvero solo allo stesso riservato per il duplice effetto che ne discende, sia posto, con opportune esplicitazioni, a garanzia di "riserve mentali" che possono insorgere tra i soggetti gestori nei confronti della singola Bcc, ora di favoritismo ora di ostruzionismo.



segue

**3.0**

La materia è quindi di estrema delicatezza e ci si attende che la normativa secondaria, con opportuna specificità, detti ambiti adeguati di onerosità a carico degli amministratori della capogruppo per garantire:

**a)** una relazione con le affiliate improntata a correttezza e trasparenza anche degli atti di intervento in tutti i settori della riconosciuta prerogativa;

**b)** una ulteriore specificazione delle finalità mutualistiche che dovranno essere rispettate dalle banche di credito cooperativo e dalle altre banche aderenti al gruppo da inserire, obbligatoriamente, nel contratto di coesione (ulteriore specifica delle finalità mutualistiche) e nello statuto della capogruppo.

Appare quindi auspicabile:

**a)** esplicitare che il dovere della capogruppo di orientare il gruppo verso modelli di business coerenti con i principi cooperativi sia esteso alle *banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, sulle quali la capogruppo abbia il controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB*;

**b)** un esplicito richiamo all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, da parte della capogruppo, *senza violazione dei principi di corretta gestione societaria e al fine di promuovere il sano e prudente sviluppo delle banche affiliate*;

**c)** prevedere l'obbligo di un osservatorio/organismo interno al gruppo che abbia determinate caratteristiche di indipendenza e specifici poteri pur non vincolanti e che possa anche intervenire, su istanza delle affiliate, per esprimere parere a conforto delle determinazioni della capogruppo ove insorgano problemi di relazione tra questa e la singola bcc; a margine la considerazione che possa così essere evitato o almeno ridotto il ricorso ad organismi esterni di tutela;

**d)** esplicitare che l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo agevoli il conseguimento dei *fini di mutualità e solidarietà* delle bcc.